COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila
Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177
Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087
Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N.66
del 25 Marzo 2024

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI

CALCIO A 5

RISULTATI CALCIO A 5

CALCIO A5 SERIE C FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R		
ATLETICO CASOLI CALCIO A	- PESCARA 1927	0 - 3
LA FENICE CALCIO A 5	- ATLETICO ROCCASCALEGNA	4 - 1
MONTORIO 88	- SULMONA FUTSAL	5 - 0
NORA CALCIO FEMMINILE	- 2019 MONTESILVANO C5	5 - 1
PANORMUS EGIDIESE	- FORTITUDO COLONNELLA	0 - 10
PROMOSPORT ARL	- ACCADEMIA PINETO CALCIO	3 - 5
VALLE PELIGNA	- SPORT CENTER CELANO	2 - 5

GIUDICE SPORTIVO CALCIO A 5

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, nella seduta 25/3/24, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIO A5 SERIE C FEMMINILE

GARE DEL 24/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

DI PROFIO KEVIN (PROMOSPORT ARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NOLASCO DEBORA (2019 MONTESILVANO C5)

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

CALCIO A5 SERIE C FEMMINILE

GIRONE A - 12 Giornata R – TURNO INFRASETTIMANALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
2019 MONTESILVANO C5	LA FENICE CALCIO A 5	R	**26/03/2024 21:00**	239 PALACONSORTE C5 EX PALASENNA	MONTESILVANO	VIA SENNA
ACCADEMIA PINETO CALCIO	PANORMUS EGIDIESE	R	27/03/2024 20:30	**830 PINETO DRUDA C5**	**PINETO**	**VIA VENEZIA**
FORTITUDO COLONNELLA	NORA CALCIO FEMMINILE	R	27/03/2024 20:30	619 MARTINSICURO C5 PAL.TO SPORT	MARTINSICURO	VIALE DELLO SPORT
PESCARA 1927	MONTORIO 88	R	27/03/2024 20:30	240 PESCARA PALARIGOPIANO C5	PESCARA	VIA RIGOPIANO 80
SPORT CENTER CELANO	ATLETICO CASOLI CALCIO A	R	27/03/2024 20:30	231 CELANO PALAZZETTO SPORT	CELANO	VIA LA TORRE 64
SULMONA FUTSAL	PROMOSPORT ARL	R	27/03/2024 20:30	592 SULMONA PALAZZETTO SERAFINI C5	SULMONA	LOC. INCORONATA
ATLETICO ROCCASCALEGNA	VALLE PELIGNA	R	**30/03/2024 15:30**	520 ARCHI CENTRO SPORTIVO CADUNAC5	PIANE D'ARCHI	VIA FONTE CADUNA

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 25.3.2024 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E' STATO RESPINTO IL RECLAMO DALLA MEDESIMA PROPOSTO SULL'ESITO DELLA GARA CASOLANA / LANCIANO CALCIO 1920, DISPUTATA IL 25.2.2024 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE "C" (C.U. n° 60 DEL 7.3.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Lanciano Calcio 1920 ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. ha respinto il reclamo dalla medesima proposto avverso l'esito della gara di cui in epigrafe, con la seguente motivazione: "*-Visto il ricorso della ASD Lanciano Calcio 1920, ritualmente notificato entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 3 a 1, e applicarsi la sanzione sportiva della perdita della gara in danno della A.S.D. Casolana per le seguenti motivazioni: - "assenza di Agenti delle Forze dell'Ordine deputate al mantenimento dell'Ordine Pubblico e della sicurezza e l'incolumità della terna arbitrale e delle squadre, ovvero in assenza di altre misure di sicurezza, comunque imposte dalle normative federali in assenza delle forze dell'ordine"; - "assenza di ambulanza e di medico e personale sanitario per la necessaria assistenza sanitaria alle squadre in campo"; - "clima di intimidazione con crescenti minacce e insulti posti in essere sia da soggetti riconducibili alla società ospitante, dalla panchina della squadra ospitante e dal pubblico e sfociata in aggressione di atleti, tecnici appartenenti alla società ricorrente, verificatosi al momento dell'uscita dell'impianto sportivo". La ricorrente, riferisce di alcuni specifici episodi che sarebbero avvenuti nel corso della gara e che avrebbero influenzato l'andamento della stessa, nonché di un'aggressione violenta che avrebbero subito i tesserati della società ricorrente da parte di sostenitori locali ("almeno 50/60 persone") all'uscita dall'impianto sportivo, a seguito della quale "n. 4 calciatori della ricorrente società sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso di Lanciano per le lesioni riportate, mentre cinque componenti del gruppo squadra hanno sporto denuncia ai carabinieri". - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima ha presentato le proprie controdeduzioni, fornendo una diversa versione dei fatti e chiedendo il rigetto del ricorso. Il reclamo è inammissibile e non può trovare accoglimento. Infatti, ai sensi dell'art. 65 del CGS, il Giudice Sportivo giudica in prima istanza, sulla base degli atti ufficiali, in ordine allo svolgimento e alla regolarità delle gare relativamente: "a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale; b) alla regolarità dello svolgimento delle gare,*

con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;...". Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel reclamo non sono riscontrabili nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61 del CGS, o riguardano valutazioni disciplinari relative allo svolgimento della gara, sottratte al giudizio dell'Organo giudicante. Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 58 del 29.02.2024 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli articoli 10, 61 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

a) di respingere il reclamo della ASD Lanciano Calcio 1920 perché inammissibile e infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa; b) di convalidare il risultato conseguito sul campo".

L'appello proposto dalla società Lanciano Calcio risulta infondato e, come tale, deve essere respinto.

Ha dedotto la società appellante che durante la gara vi sarebbe stato un clima di intimidazione da parte della panchina e del pubblico della società ospitante, che avrebbe influito sulla sua regolarità ingenerando timori di pregiudizio dell'incolumità fisica, tanto che un dirigente della società Casolana veniva espulso dall'arbitro per la sua condotta minacciosa mentre un calciatore della panchina con il n° 16 urlava in più occasioni nei confronti dei calciatori del Lanciano la frase: "Io ti scanno".

Ed ancora, durante la gara, dalla tribuna e dalla panchina della società Casolana sarebbero partite espressioni discriminatorie di tipo razziale nei confronti dei calciatori di colore del Lanciano.

Alla fine della gara sarebbero, inoltre, avvenute delle aggressioni in danno dei calciatori, tecnici e dirigenti di gravità inaudita, circostanza completamente ignorata dal direttore di gara.

La società controinteressata ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto destituito di ogni fondamento.

Osserva la Corte che, anche dal supplemento di rapporto richiesto in questa sede all'arbitro della gara, risulta che, in realtà, in campo il clima era teso sia tra calciatori, sia tra calciatori e tifosi e che, al rientro negli spogliatoi, a seguito degli insulti razzisti da parte del dirigente della Casolana Giangiulio Alessandro, già espulso durante l'incontro, c'è stato un confronto tra le parti ma senza violenza fisica.

Quanto, invece, ai fatti che sarebbero accaduti fuori dallo stadio, lo stesso direttore di gara nulla ha potuto riferire in quanto era andato via senza notare nulla di particolare se non un po' di gente all'uscita.

Alla luce di tali risultanze, la Corte non può che confermare la decisione del primo Giudice.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale

DELIBERA

di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la relativa tassa.

Allegati L.N.D.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 25/3/2024.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)